

LE NUOVE INIZIATIVE DELL'UNIONE EUROPEA A TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA: LA DIRETTIVA PIF E LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE LA PROCURA EUROPEA ANTIFRODE (*)

di ROBERTO MASTROIANNI (**)

1. Vorrei anzitutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno ed in particolare il Presidente Martucci per avermi dato l'onore di partecipare a questa giornata di riflessione.

Dedicherò questa mia relazione agli eventi più recenti dell'anno 2017, un anno particolarmente ricco di novità dal punto di vista dell'intervento dell'Unione europea in materia di tutela della finanza pubblica. Mi riferisco in particolare a due iniziative: la nota direttiva sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione (c.d. direttiva PIF) e la proposta di regolamento sulla Procura europea.

Prima di esaminare nel dettaglio queste nuove iniziative, occorre fare un passo indietro (ne faremo più di uno in questo tempo dedicato alla mia relazione): la Comunità economica europea nasce come entità a vocazione sovranazionale che gli Stati membri decidono di rendere il più possibile autosufficiente.

(*) Il testo riproduce i contenuti della relazione tenuta al convegno il 21 settembre 2017. A tale data la proposta di regolamento dell'Unione europea non era ancora stata approvata dal Parlamento europeo (per il testo definitivo si veda il regolamento (UE) 2017/1939 del Parlamento, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, in GUUE 31 ottobre 2017, L 283/1), né la Corte di giustizia si era ancora pronunciata sul caso *Taricco-bis* (Corte di giustizia, sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, *M.A.S. e M.B.*). Pertanto i riferimenti relativi alla disciplina sulla Procura europea tengono conto dell'ultimo documento del *drafting* legislativo dell'Unione risalente al 30 giugno 2017 e quelli relativi al caso *Taricco-bis* delle conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot del 18 luglio 2017.

(**) Professore ordinario di diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Federico II".

A differenza di altre organizzazioni internazionali che riescono con mille difficoltà ad operare grazie ai trasferimenti degli Stati membri (basti pensare alle Nazioni Unite ed al Consiglio d'Europa), la Comunità europea viene dotata di un proprio bilancio, di "risorse proprie" derivanti in origine dai prelievi agricoli e dalla tariffa doganale comune, a cui si aggiungeranno successivamente altre fonti di finanziamento tra cui una percentuale dell'imposta sul valore aggiunto.

In assenza di un sistema centralizzato, è evidente che la concreta realizzazione di questo ambizioso risultato non può che passare attraverso una efficace riscossione, *da parte delle amministrazioni statali*, delle risorse dalla quale dipende il conseguimento delle finalità comuni che gli Stati intendono perseguire attraverso l'azione della Comunità. Le iniziative che nel prosieguo cercherò di esaminare nel dettaglio sono dunque funzionali a questo obiettivo in quanto intendono mettere gli Stati dinanzi alla loro responsabilità, cioè quella di rendersi il più possibile collaborativi per una tutela efficace delle finanze dell'Unione.

Secondo una costante dell'integrazione europea, le competenze della Comunità in materia di tutela di interessi finanziari nascono e si sviluppano grazie ad una sentenza della Corte di giustizia. Il caso noto come "Mais greco" che risale al 1989 (Corte di giustizia, sentenza del 21 settembre 1989, causa 68/88, *Commissione c. Grecia*) riguardava una procedura d'infrazione nei confronti della Grecia, accusata di aver omesso di avviare procedimenti penali o disciplinari nei confronti di quei funzionari che, attraverso una "operazione magica" (così definita dall'Avvocato Generale Giuseppe Tesauro nella Conclusioni relative a quella causa), avevano falsificato dei documenti doganali spacciando per greco del granoturco jugoslavo. Le conseguenze della frode era evidente: il mancato prelievo dei dazi doganali avvantaggiava l'esportatore jugoslavo di granoturco provocando un danno al bilancio della Comunità. La sentenza "Mais greco" rappresenta dunque un momento di svolta in quanto la Corte di giustizia, muovendo dall'obbligo di leale collaborazione codificato nel testo del Trattato (art. 5 CE, oggi art. 4, par. 2, TUE), ha sancito l'obbligo per gli Stati

membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire un'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Inevitabili furono, alla prima revisione utile dei Trattati, le ricadute di questa presa di posizione nell'ambito delle regole scritte del diritto comunitario. Il *dictum* della sentenza della Corte di giustizia è stato recepito nell'ambito del diritto primario: il Trattato di Maastricht del 1992 codificava per la prima volta l'impegno assunto dagli Stati membri di combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità nello stesso modo in cui si combattono le frodi che ledono gli interessi finanziari nazionali (c.d. *principio di assimilazione*). Pur non prevedendo alcun potere normativo proprio della Comunità, il Trattato di Maastricht attribuiva agli Stati la facoltà di adottare degli atti di tipo intergovernativo (atti vincolanti per gli Stati che assumono la forma di convenzioni) al fine di "combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità" (art. 209 A TCE). La nuova disposizione del Trattato di Maastricht aprì quindi la strada all'adozione della c.d. "Convenzione PIF", siglata nel 1995 da quindici Stati membri su raccomandazione del Consiglio. L'intento era quello di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia penale per poter dare una risposta uniforme alle frodi agli interessi finanziari della Comunità.

Il sistema di protezione degli interessi finanziari si arricchisce nel 1997 con il Trattato di Amsterdam, il quale prevede questa volta la possibilità per il Consiglio di adottare — secondo il metodo comunitario, quindi previa proposta della Commissione — misure necessarie al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente degli interessi finanziari della Comunità in tutti gli Stati membri, lasciando tuttavia impregiudicata "l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri" (art. 280, par. 4, TCE). Il *caveat* che è stato incorporato nel Trattato rappresenta la cartina di tornasole di quel periodo storico in cui gli Stati non avevano ancora realizzato la necessità di privarsi di una parte delle loro competenze ed in particolare quelle che rappresentano il cuore delle competenze nazionali riguardanti la materia penale. Ora siamo ben oltre questa fase, ma allora la ritrosia degli Stati si traduceva in queste

forme di divieto di intervento attraverso misure di armonizzazione in materia di diritto penale.

Il divieto viene meno col Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, in considerazione del fatto che la norma di riferimento (art. 325 TFUE) non contiene più la clausola di esclusione dell'armonizzazione delle legislazioni ma prevede espressamente che il Consiglio ed il Parlamento europeo, attraverso una procedura legislativa ordinaria, possano adottare delle norme minime relative alla definizione dei reati di frode agli interessi finanziari dell'Unione e delle relative sanzioni. L'art. 325 TFUE diveniva pertanto la base giuridica *ad hoc* per l'intervento dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari. In aggiunta il Trattato, all'art. 86 TFUE, prevede la possibilità per il Consiglio, all'unanimità, di creare un organismo capace di avviare l'esercizio dell'azione penale a livello europeo nella materia della repressione dei reati finanziari contro il bilancio dell'Unione. Dal nuovo sistema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione emergono nitidamente i giganteschi passi in avanti: se con Maastricht si evitava di intervenire sul diritto penale e sull'amministrazione della giustizia degli Stati membri, oggi si richiede non solo l'armonizzazione minima delle norme penali di contrasto alle frodi finanziarie ma addirittura la creazione di un organismo unitario che si sostituisca alle procure nazionali.

2. Le norme del Trattato di Lisbona appena ricordate tracciano chiaramente il duplice obiettivo che la Commissione deve poter raggiungere: quello di armonizzare le regole sostanziali nazionali in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e quello, strettamente collegato al primo, di creare un sistema centralizzato di azione penale per una più efficace lotta alle frodi al bilancio dell'Unione. Le ragioni dell'intervento poggiano su diversi dati empirici che evidenziano gravi situazioni di squilibrio tra gli Stati membri con riguardo al tasso di successo delle azioni penali su reati a danno del bilancio dell'Unione (dal 20% circa a oltre il 90%), squilibri che nella sostanza costituiscono la negazione dell'uniformità di applicazione del diritto europeo (si veda la relazione annuale 2011, Ufficio europeo della lotta antifrode).

Individuata la base giuridica, la Commissione ha adottato nell'arco temporale di un anno (11 luglio 2012-17 luglio 2013) due proposte legislative rispettivamente sulla lotta alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e sulla Procura europea (conosciuta anche con l'acronimo inglese "EPPO"), iniziative che sono successivamente entrate nella spirale di una procedura legislativa lunga e laboriosa in cui solo una di queste risulta al momento definitivamente approvata dal Parlamento e dal Consiglio, vale a dire la direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. "direttiva PIF"). La seconda direzione di intervento è invece ancora in *itinere* in quanto la proposta del regolamento che istituisce la Procura europea non è stata approvata definitivamente dal Parlamento europeo. Ognuno di questi documenti richiederebbe un'analisi che va oltre i limiti di tempo che mi sono stati assegnati, ma è possibile fare qualche cenno su di essi.

Venendo al primo degli interventi normativi, la direttiva PIF concerne l'armonizzazione delle regole sostanziali sulla definizione comune per tutti gli Stati membri dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Un primo richiamo va fatto a ciò che prima ho evidenziato e cioè che questa direttiva non è altro che lo sviluppo più maturo di un intervento che già la Comunità europea ha promosso attraverso l'adozione della convenzione PIF del 1995, la quale può essere considerata, nonostante i suoi limiti, come un primo tentativo di armonizzare e di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di interessi finanziari dell'Unione. Ad essa aderirono quindici Stati membri ed i suoi contenuti anticipano in parte quelli della direttiva PIF, quali ad esempio la definizione comune di "frode" agli interessi finanziari delle Comunità europee, l'indicazione delle sanzioni, la previsione di norme sulla competenza delle giurisdizioni nazionali, sull'estradizione e sull'esercizio dell'azione penale, la responsabilità penale dei dirigenti delle imprese e l'introduzione del principio del *ne bis in idem*.

Solo dopo aver ottenuto una base giuridica adeguata con il Trattato di Lisbona, la Commissione adottava nel 2012 una proposta di direttiva. Il testo normativo, nella sua stesura definitiva, verrà alla luce solo dopo un complesso negoziato tra Parla-

mento e Consiglio durato ben cinque anni. Come già anticipato, la direttiva ha lo scopo di assorbire la convenzione PIF nell'*acquis* comunitario, rafforzando e perfezionando l'attuale quadro giuridico ritenuto insufficiente. In questo modo il legislatore europeo si sostituisce a quello nazionale nella fase delicatissima della definizione dei reati e nella scelta delle sanzioni penali nei casi più gravi da aggiungere alle sanzioni amministrative già applicabili attraverso il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Il tempo è trascorso per poter sciogliere i diversi nodi emersi dal testo della direttiva. Uno di questi è stato quello dell'inserimento o meno delle frodi in materia di IVA. Il problema riguardava la spettanza dell'IVA e cioè se questa fosse da intendere come una risorsa propria dell'Unione da proteggere attraverso il sistema di tutela predisposto dalla direttiva: ciò in considerazione del fatto che essa consiste in un'imposta che in larga misura va a beneficio delle finanze statali, mentre solo una piccola percentuale confluisce nel bilancio dell'Unione attraverso il versamento degli Stati membri. Si è quindi assistito ad un "braccio di ferro" particolarmente intenso tra Parlamento europeo e Commissione da un lato — che sostenevano l'inclusione delle frodi IVA tra i reati previsti dalla direttiva PIF — ed il Consiglio dall'altro, la cui maggioranza era di diverso avviso. La soluzione al problema è stata colta nella giurisprudenza della Corte di giustizia la quale, nella famosa sentenza *Taricco* del 2015 (Corte di giustizia, sentenza del 8 settembre 2015, causa C-105/14, *Taricco e a.*), ha statuito che l'IVA fa parte delle risorse proprie dell'Unione e che pertanto ogni frode del versamento dell'imposta incide inevitabilmente sul bilancio dell'Unione. Le indicazioni della Corte sono poi state recepite dal legislatore dell'Unione attraverso l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva PIF alle frodi in materia IVA, circoscrivendone però la portata a quelle che superino una soglia di gravità tale da giustificare l'applicazione della direttiva. Infatti l'art. 2, par. 2, della direttiva PIF per individuare detta soglia fa riferimento a tutte quelle azioni od omissioni di carattere intenzionale, connesse al territorio di due o

più Stati membri dell'Unione che comportano un danno complessivo pari ad almeno € 10.000.000.

Un'altra questione particolarmente dibattuta è stata quella relativa alla base giuridica da utilizzare per la proposta di direttiva, risolta questa volta in senso contrario alla volontà della Commissione. Oggetto della discussione era infatti la corretta individuazione della norma del Trattato che avrebbe legittimato l'intervento dell'Unione nel settore della tutela degli interessi finanziari: il dubbio risiedeva nella scelta dell'art. 325 TFUE — che riguarda lo specifico settore della lotta contro la frode — o dell'art. 83, par. 2, TFUE che rientra nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale. La Commissione ha infine accolto la posizione del Consiglio sull'art. 83 TFUE, riservandosi però il diritto di impugnare l'atto dinanzi alla Corte di giustizia per violazione delle norme del Trattato.

I contenuti della direttiva PIF riprendono ed in parte innovano quelli della convenzione PIF: in essa è prevista la definizione di “interesse finanziario dell'Unione” (art. 2) e di “frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione” (art. 3), è estesa l'applicazione della direttiva anche ad altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (art. 4) e a tutte quelle fattispecie ad esse collegate come l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso ed il tentativo (art. 5). Sono previste ulteriori disposizioni riguardanti la responsabilità delle persone giuridiche (art. 6) e la determinazione delle sanzioni (artt. 7-10), aspetto da considerarsi particolarmente delicato. Sono infine inserite nel testo della direttiva le disposizioni sulla giurisdizione penale (art. 11) e sul termine minimo di prescrizione dei reati (art. 12), aspetto molto interessante in quanto è la prima volta che il diritto dell'Unione europea si occupa di questo specifico argomento.

A questo punto mi sembra doveroso fare un riferimento alla pronuncia che prima ho citato, la sentenza *Taricco*, che sta occupando non soltanto la Corte di giustizia in questi giorni ma anche la Corte costituzionale in un vivace confronto. In essa la Corte di giustizia ha sostenuto che il sistema italiano inteso alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione è poco efficace a causa del tempo limitato entro il quale i processi penali devono

concludersi, con conseguente, intervento della prescrizione. In definitiva, la sentenza della Corte di giustizia si sostanzia in una richiesta ai giudici nazionali di disapplicare le regole interne in materia di prescrizione se dovessero ritenere che l'applicazione di queste regole impedisca un'efficace risposta sanzionatoria alle frodi comunitarie.

La sentenza *Taricco* ha dato inizio ad un serrato dibattito, in maggior parte destinato non tanto a rimediare alla evidente inadeguatezza delle regole italiane ai fini di cui all'art. 325 TFUE, ma ad innescare il rimedio dei *controlimiti* in ragione del *vulnus* asseritamente provocato al principio di legalità, come tutelato dalla Costituzione italiana, dall'applicazione di norme sulla prescrizione diverse da quelle in vigore al momento dei fatti. Alcuni giudici hanno richiesto un intervento della Corte costituzionale, la quale a sua volta ha rimesso nuovamente la questione alla Corte di giustizia per sapere se la pronuncia del 2015 potesse essere rivista in maniera da renderla compatibile con i principi fondamentali della Costituzione italiana. Nell'attesa della sentenza, sono state rassegnate le conclusioni dell'Avvocato generale Bot, il quale ha giudicato severamente la disciplina italiana sulla prescrizione confermando non soltanto che il nostro sistema è inefficace ma anche che il giudice può disapplicare le regole del codice penale.

3. Anche nel caso della Procura europea il cammino verso l'adozione del Regolamento istitutivo è stato tutt'altro che spedito. La proposta di regolamento risale al luglio 2013 e ancora oggi manca l'ultimo tassello da sistemare nel mosaico: l'approvazione del regolamento da parte del Parlamento europeo, come richiesto dall'art. 86 TFUE. È interessante rilevare che il testo della disposizione ora citata è stato redatto avendo in mente le più che probabili difficoltà del negoziato, tanto da stabilire espressamente che, qualora non si fosse raggiunto un accordo unanime da parte degli Stati membri, l'*impasse* si sarebbe potuta risolvere attraverso il ricorso alla c.d. cooperazione rafforzata. Si tratta, è appena il caso di ricordarlo, del meccanismo che consente una differenziazione nello sviluppo del processo di integrazione in quanto viene concesso ad un numero non inferiore a nove Stati membri di avviare

un'azione comune che non coinvolga tutti ma che sia vincolante solo per quelli che intendano parteciparvi.

Il testo originariamente proposto dalla Commissione ha in effetti incontrato una serie di resistenze da parte degli Stati membri sino al punto da richiedere, nel marzo di quest'anno, l'intervento del Consiglio europeo. Quest'ultimo, accertata l'impossibilità di raggiungere un accordo unanime, ha consentito il ricorso alla cooperazione rafforzata da parte di venti Stati membri. Va segnalato che, in base all'art. 86, par. 1, la procedura di adozione del testo ha una sua peculiarità: il Parlamento europeo può soltanto approvare o non approvare il testo proposto dalla Commissione, non essendo consentito intervenire su di esso con emendamenti. Può sembrare strano che in una procedura così delicata che influisce in maniera profonda sulle competenze nazionali e sulla sovranità degli Stati membri, l'organismo rappresentativo dei popoli dell'Unione non possa incidere sulle fasi di adozione della disciplina sulla Procura europea emendando la proposta della Commissione come di regola avviene nella procedura legislativa ordinaria.

Ad ogni modo, la procedura ha avuto il suo sviluppo tramite la cooperazione rafforzata. Anche l'Italia vi partecipa, ma l'adesione alla cooperazione rafforzata è giunta nel giugno 2017 solo dopo un periodo di riflessione in cui sono state manifestate alcune perplessità circa lo "svuotamento" del progetto originario della Commissione a causa degli emendamenti proposti dal Consiglio: il testo di risulta aveva infatti indebolito i poteri della Procura europea per restituirli in parte agli organi nazionali.

Per entrare nei dettagli del regolamento, darò qualche indicazione di carattere generale riguardante i principali argomenti oggetto di discussione nei negoziati.

La Procura europea si compone di un unico organismo, e cioè di un ufficio con struttura decentrata (art. 8). Il Collegio, composto dal Procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro, è responsabile della supervisione generale dell'attività della Procura europea (art. 9). Le Camere permanenti sono presiedute dal Procuratore capo europeo e da due membri permanenti. Esse monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati e ga-


rantiscono il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri (art. 10). Le procedure di nomina e di revoca dei membri dell'EPPO sono disciplinate dal regolamento ed i vertici sono nominati di comune accordo dal Consiglio e dal Parlamento europeo (art. 12). La competenza della Procura europea è limitata ai reati individuati dalla direttiva PIF e cioè quelli di frode agli interessi finanziari dell'Unione europea (frodi al bilancio e frodi IVA) ed i rispettivi reati ancillari (art. 22).

Interessante è la scissione tra il momento dell'azione ed il momento della giurisdizione: la Procura europea è un organismo dell'Unione, dotato di personalità giuridica, che si occuperà di individuare e perseguire gli autori dei reati di frode agli interessi finanziari dell'Unione. Ciò nonostante, il giudizio deve svolgersi negli Stati membri, ai quali soli compete l'esercizio della giurisdizione penale. Quindi spetterà alla Procura europea perseguire quei reati dinanzi alle giurisdizioni nazionali, rendendo in tal modo il sistema particolarmente complesso anche in considerazione del fatto che sulla base dell'ultimo testo la Procura europea non ha competenze esclusive ma solo concorrenti rispetto al procuratore nazionale. Pertanto un'azione penale può essere avviata anche dalle procure nazionali, a meno che il Procuratore europeo decida di esercitare l'azione o di avocare a sé un'azione già avviata, precludendo così alle autorità nazionali competenti l'esercizio dell'azione in relazione alla stessa condotta criminosa. Il modello di competenze concorrenti sembra mutuato dal regolamento 1/2003 in materia antitrust, considerato che anche in questo ambito l'organismo "centrale" (la Commissione) può intervenire in procedimenti già avviati dalle autorità nazionali.

Ancora più complesso è il sistema delle impugnazioni. Qui il problema da risolvere deriva dalla circostanza che gli atti della Procura europea sono per definizione atti di un organismo europeo, la cui legittimità può per regola generale essere verificata soltanto dal giudice dell'Unione. Però è anche vero che la Procura europea si muove nel contesto giurisdizionale nazionale, e quindi è inevitabile che la sua attività dovrà essere conforme alle regole nazionali di procedura. La soluzione a questo problema si rinviene nel sistema che il regolamento disciplina all'art. 42, il

quale prevede che: *i*) gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali; *ii*) la Corte di giustizia può pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità degli atti procedurali della Procura europea se tale questione sia stata sollevata dal giudice del rinvio, nonché sulla interpretazione e validità di disposizioni del diritto dell'Unione (compreso il Regolamento stesso). Per le controversie relative al risarcimento dei danni causati dalla Procura europea (par. 4), per le controversie relative a clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dalla Procura (par. 5), per le controversie relative al personale della Procura europea (par. 6), nonché in caso di rimozione del procuratore capo europeo o dei procuratori europei (par. 7), la competenza spetta alla Corte di giustizia.

4. Con l'adozione definitiva del Regolamento si sperimenterà per la prima volta un innovativo strumento "accentrato" di indagine penale, pur limitato alla materia della repressione dei reati contro gli interessi finanziari dell'Unione. La prassi dirà se il modello prefigurato dal Trattato e realizzato con il Regolamento sulla Procura europea sarà capace di dare una risposta efficace al problema, anche al fine di capire se il modello possa essere replicato in altri contesti. Questa è una vignetta in cui si dà una lettura un po' amara di quello che (a giudizio dell'autore) avviene oggi rispetto al contrasto a fenomeni transnazionali di terrorismo.



Al tavolo dei malfattori c'è una pace sorridente, al tavolo dell'Europa giudiziaria i contrasti ed i litigi da parte delle varie componenti giurisdizionali dei Paesi membri. È ovvio che si tratta di una rappresentazione satirica che, pur evidenziando un problema reale, tende all'esagerazione. Ho tuttavia inserito questo elemento perché lo stesso Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quando detta le regole sulla Procura, si riferisce alle attività di contrasto delle frodi agli interessi finanziari dell'Unione ma prevede che ad essa possano essere attribuiti anche altri compiti per la repressione di ulteriori reati gravi che hanno un carattere transnazionale (art. 86, par. 4). Di recente è stato proposto di estendere la competenza della Procura ai reati che vanno oltre gli interessi finanziari dell'Unione europea e cioè quelli volti a reprimere il terrorismo. Per fare questo è necessario che intervenga il Consiglio all'unanimità, ma non è necessaria una formale revisione del Trattato. Sono convinto che una buona partenza della Procura europea nel suo per ora limitato campo di intervento possa essere un buon viatico per l'auspicabile estensione delle sue competenze nella direzione indicata dalla vignetta.

Vi ringrazio per l'attenzione.